



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile – Controversie del Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

della causa iscritta al N.XXX/2023

Oggi 23/01/2024 , innanzi al dott. XXXXX XXXX, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Maniscalco collegata da remoto. per la parte resistente la Procuratrice dello Stato XXXXX XXXXX.

L'avv. Maniscalco nulla oppone a tale modo di procedere.

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.

Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv. Maniscalco aderisce all'eccezione di prescrizione avversaria, con riferimento all'annualità 2018/2019.

Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato, dando atto del fatto che il dispositivo per il collegamento da remoto ha funzionato correttamente.



Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. XXXXX XXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. XXX/2023 R.L. promossa

da

XXXXX XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa, e Maria Maniscalco;

-ricorrente-

contro

MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;

-resistente-

OGGETTO: retribuzione

Conclusioni:

Per la parte ricorrente: *“IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate,*



accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l’importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente; IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell’inadempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall’art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall’art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2022/23 , condannarsi il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)



l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuise, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.

Per la parte resistente: *“In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuise”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di aver prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione meglio specificati in ricorso.
2. Evidenziava come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevava inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi



fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la "carta elettronica del docente", non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. Deduceva altresì il Ministero che la domanda non era fondata anche in ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici "esauriti", non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità, né avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale per l'annualità 2018/2019.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, il quale dispone: "*Al fine di sostenere la formazione*



continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

9. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in ‘Gazzetta Ufficiale’, S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov. 2016, in ‘Gazzetta Ufficiale’, S.G., n. 281 del 2016).
10. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l’art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il



diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.

11. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
12. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato: *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto*



di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

13. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, rilevando che *“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte*



del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.

14. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il Ministero allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili. Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che *“le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”*, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la



somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.

15. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (Cass. nr. 10072/2023), e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “1. *La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero*”; 2. *“Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione*”; 3. *“Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,*



per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.

16. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
17. Il ricorrente, per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, è stata incaricata con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 124/1999 o art. 4 co. 1, L. 124/1999 e dunque ha diritto a percepire il beneficio integralmente. Essendo rimasto all'interno del sistema delle docenze scolastiche continuativamente come si evince dalla successione dei contratti ed in assenza di contraria deduzione del convenuto, il ricorrente ha diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria.
18. Discorso differente deve essere svolto per le annualità 2018/2019, per le quali deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Per quanto in argomento, deve rilevarsi che, nel caso del *bonus* in esame si è in presenza di una somma pagata annualmente, e dunque periodicamente. Inevitabile la sua ascrivibilità al disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., il quale fa riferimento non solo alle somme versate a titolo



retributivo ma a anche a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, prescindendosi dunque dalla natura dell’emolumento. In merito al dies a quo di decorrenza della prescrizione, deve evidenziarsi, quanto all’annualità 2015/2016, che secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.P.C.M. 23.9.2015: *“Per l’anno scolastico 2015/2016, nelle more dell’attivazione delle modalita’ di assegnazione della Carta di cui all’art. 5, l’importo di cui all’art. 3, comma 1, e’ erogato ai soggetti di cui all’art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell’elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”*. Quanto alle annualità successive, è stato disposto dall’art. 5, comma 3, D.P.C.M. del 28.11.2016: *“Per l’anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull’applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall’anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull’applicazione web dedicata e’ consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”*. L’art. 2935 c.c. stabilisce che «la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ovvero dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un successivo termine di decadenza. Dall’applicazione del predetto quadro normativo alla fattispecie, cui si deve aggiungere la constatazione che il primo atto interruttivo della prescrizione è la comunicazione della diffida in data 7.11.2023 (doc. 7 del ricorso), deriva che risulta prescritto il diritto a ricevere il bonus relativo all’annualità 2018/2019, poichè quest’ultimo avrebbe dovuto essere richiesto entro il 21.9.2023 (cinque anni dall’assunzione, avvenuta il 21.9.2018).



19. Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare accoglimento solo con riferimento alle annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e deve essere accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, come da dispositivo, nella misura minima attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di XXXXXX XXXXX ad ottenere la carta docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- 2) condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Trieste, 23.1.2024

Il Giudice
dott. XXXXXXXXX



